

**Allegato "A" all'atto n. 7707 di raccolta**

**S T A T U T O**

**BOVOLONE ATTIVA S.R.L.**

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

1. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "BOVOLONE ATTIVA S.R.L.".

**Art. 2 - SEDE**

1. La Società ha sede in Bovolone (VR).
2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.
3. Potranno essere istituite o soppresse sul territorio italiano sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.
4. Il domicilio dei soci e degli amministratori, ai fini dei rapporti con la Società, è a tutti gli effetti di Legge quello comunicato dai medesimi alla Società.

**Art. 3 - OGGETTO SOCIALE**

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento "in house providing" di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, di fasi o segmenti degli stessi, nonché di attività rese a favore di Enti Locali con riferimento a:

"ciclo dei rifiuti, in esso compresi la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, lo spazzamento stradale, la gestione di impianti di stoccaggio, selezione e trattamento a tecnologia semplice e complessa, lo smaltimento finale, la bonifica di discariche abusive;

"raccolta ed autotrasporto di cose per conto di terzi;

"pubblica illuminazione;

"farmacie comunali;

"fiere e mercati;

"servizi cimiteriali, in essi compresi la realizzazione e la gestione di manufatti, la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli stessi, le sepolture e tutte le fasi di gestione successive connesse, i trasporti funebri, l'illuminazione votiva;

"servizi ed attività comunque connessi ai precedenti.

2. La Società deve realizzare oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci enti pubblici; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato deve essere consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

3. La Società, informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gestisce i servizi di cui al precedente comma 1 attraverso risorse umane e materiali proprie, e / o

attraverso affidamenti a terzi ai sensi delle norme vigenti sugli appalti, per quanto applicabili.

4. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

#### **Art. 4 - DURATA**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

2. L'Assemblea può prorogare e/o sciogliere anticipatamente la Società.

3. Lo scioglimento può inoltre avvenire per le cause previste dalla legge.

#### **Titolo II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI**

#### **Art. 5 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è di Euro 80.000 (ottantamila) ed è diviso in quote.

2. I versamenti del capitale sociale sono richiesti dall'organo amministrativo nei modi dallo stesso reputati convenienti per la Società, nel rispetto della legge.

3. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, con conferimenti in denaro, o in natura coerentemente con l'art. 2342 C.C.

#### **Art. 6 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE E DIRITTI DEI SOCI**

1. Le quote sono nominative ed attribuiscono ai titolari uguali diritti.

2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una quota; essa comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.

3. Ogni socio intestatario ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

4. In sede di aumento del capitale sociale i soci hanno diritto alla sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione alla quota effettivamente detenuta, alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

#### **Art. 7 - PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ALLA SOCIETA'**

1. Possono partecipare alla Società:

a) il Comune di Bovolone;

b) altri enti pubblici o società a capitale interamente pubblico.

#### **Art. 8 - CESSIONE DI QUOTE - GRADIMENTO - RECESSO**

1. Le quote sono trasferibili, secondo le modalità di cui infra, esclusivamente a favore di enti pubblici o società a ca-

pitale interamente pubblico, secondo la normativa vigente al momento della cessione.

La perdita della qualifica di ente pubblico o di società con capitale interamente pubblico è causa di esclusione del socio dalla società stessa, salvo il caso di modifica dell'attuale normativa "in house providing" che consenta di detenere le quote anche da parte di soggetti privati.

Le partecipazioni sono comunque trasferibili per atto tra vivi solo previo gradimento espresso degli altri soci; a tal fine la proposta di trasferimento deve contenere le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione e deve essere inviata agli altri soci con lettera raccomandata; i soci devono pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi a sensi del successivo art. 15, senza obbligo di motivazione.

La decisione dei soci deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma del successivo paragrafo.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

2. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

3. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

4. Il rimborso della partecipazione in caso di recesso od esclusione del socio è disciplinato dai commi 3 e 4 dell'art. 2473 cc.

5. Non è consentito in alcun caso il recesso parziale.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### **Art. 9 - FORME DI FINANZIAMENTO E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE**

1. Oltre che dal capitale sociale e dalle riserve, la Società trae mezzi per il conseguimento dei propri fini: dai ricavi da gestione dei servizi e dall'autofinanziamento che ne deriva; da contributi in conto esercizio ed in conto capi-

tale da parte di enti pubblici e soggetti privati; da finanziamenti a medio - lungo termine ed a breve termine, erogati da istituzioni finanziarie abilitate; da qualsiasi altro flusso di risorse compatibile con i fini sociali.

2. La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti.

#### Titolo III - ASSEMBLEA

##### **Art. 10 - GENERALITA' E VERBALIZZAZIONI**

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dal presidente della seduta di cui all'art. 11 e dal segretario di cui all'art. 12 o dal notaio, e trascritte in apposito libro; il notaio redige obbligatoriamente il verbale nei casi previsti dalla legge.

##### **Art. 11 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE ASSEMBLEARI**

1. La seduta assembleare è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua vece, dal vicepresidente.

2. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

##### **Art. 12 - SEGRETARIO**

1. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

##### **Art. 13 - CONVOCAZIONE**

1. L'Assemblea è convocata su iniziativa dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione.

2. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2367 C.C, ed indichino le materie da trattare.

3. La convocazione dell'Assemblea è di norma presso la sede sociale; essa può essere convocata in altro luogo, purché in provincia di Verona e facilmente raggiungibile.

4. La convocazione, da parte dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione, avviene almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante la trasmissione ai Soci dell'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, o telegramma, o telefax, o posta elettronica certificata, presso il domicilio dei Soci stessi.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

6. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si repu-

ta regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e il revisore o l'organo di controllo, ove nominati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

8. Se l'amministratore unico o gli amministratori o l'organo di controllo, ove nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 14 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti presso il registro delle imprese.

I diritti di socio sono esercitati dal Sindaco pro tempore del Comune o dal presidente dell'ente pubblico o da un loro delegato.

2. Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

3. Ogni socio che abbia diritto d'intervento in Assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, secondo le disposizioni dell'art. 2372 C.C.

4. L'amministratore unico o gli amministratori ed i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci in Assemblea.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità e la validità delle deleghe e, in generale, il diritto di regolare il funzionamento dell'Assemblea.

6. Gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo partecipano all'Assemblea senza diritto di voto, ma possono intervenire nella discussione.

7. Il Presidente dell'assemblea può ammettere alla seduta dipendenti della Società, o consulenti esterni, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

#### **Art. 15 - ASSEMBLEA COSTITUZIONE, POTERI, QUORUM DI DELIBERAZIONE**

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più del 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale.

2. Delibera altresì con voto favorevole dei soci che rappresentano più del 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale nei seguenti casi:

a) aumento del capitale sociale ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 2446 c.c.;

b) assunzione ed alienazione di partecipazioni, l'acquisto e

la vendita e l'affitto di aziende o rami d'azienda.

3. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di pat-  
ti parasociali sono decisi previa:

- delibera del consiglio comunale, per la partecipazione del  
Comune;

- delibera dell'organo amministrativo dell'ente, nel caso di  
partecipazione di altri enti pubblici.

Nel caso in cui al socio pubblico sia attribuita la facoltà  
di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di  
organi interni della società, i relativi atti sono efficaci  
dalla data di ricevimento, da parte della società, della co-  
municazione dell'atto di nomina o di revoca.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 2400, secondo comma,  
del codice civile.

#### Titolo IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

##### **Art. 16 - DIMENSIONE, DURATA IN CARICA**

1. La Società è amministrata, secondo la deliberazione del-  
l'Assemblea, da un amministratore unico o da un consiglio  
di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

2. Gli amministratori durano in carica tre anni o per un pe-  
riodo inferiore eventualmente stabilito, di volta in volta,  
dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

##### **Art. 17 - NOMINA, SOSTITUZIONE E COMPENSI**

1. L'Assemblea nomina l'amministratore unico o il presidente  
del consiglio di amministrazione, il vicepresidente e gli am-  
ministratori. Gli amministratori sono revocabili in qualsia-  
si momento.

2. Non può essere nominato alla carica di amministratore, e  
se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle  
condizioni previste dall'art. 2382 del Cod. Civ. e/o nelle  
cause di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il  
rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella  
misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessi-  
vo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Nel caso di nomina di un organo amministrativo collegiale,  
la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel ri-  
spetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n.  
120.

3. Se, nel corso del mandato, venga a mancare per dimissioni  
o per altra causa l'amministratore unico ovvero la maggioran-  
za dei componenti dell'organo amministrativo, si intenderà  
cessato dalle sue funzioni l'organo amministrativo e l'assem-  
blea dovrà procedere alla nomina del nuovo organo amministra-  
tivo.

4. Qualora nel corso del mandato venga a mancare un componen-  
te del consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede al-  
la nomina di un sostituto che rimarrà in carica per il perio-  
do stabilito in sede di nomina.

5. Il componente dell'organo amministrativo che sia dimissio-

nario, se non impedito da cause oggettive e di forza maggiore, continuerà la sua attività fino alla nomina del nuovo amministratore.

6. Le deliberazioni/determinazioni dell'organo amministrativo dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

7. Gli amministratori della Società hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ed eventualmente ad un compenso determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 15, entro i limiti previsti dalle norme vigenti.

E' fatto espresso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività.

E' fatto altresì divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato e di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società di capitali.

**Art. 18 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, POTERI E RAPPRESENTANZA**

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

2. La firma e la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi e in giudizio, è attribuita all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione in caso di nomina del consiglio di amministrazione. In caso di impedimento o assenza del presidente, la firma e la rappresentanza spettano al vicepresidente, nominato dal consiglio di amministrazione al suo interno.

3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

5. La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata trasmessa almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata con telefax e/o tramite mail da spedirsi almeno un giorno prima.

6. Per la validità dell'adunanza del consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

7. Anche in mancanza di convocazione sono tuttavia valide le adunanze cui assistono la totalità dei consiglieri, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti ad opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale recante la sottoscrizione del presidente e del segretario.

10. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**Art. 19 - DIRETTORE GENERALE ED ALTRI RAPPRESENTANTI**

1. In relazione alla dimensione ed al grado di complessità gestionale della Società, l'organo amministrativo può, a mezzo di propri atti:

- nominare un Direttore generale in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali;
- conferire al Direttore mandato non superiore a cinque anni rinnovabili, identificando la tipologia contrattuale intercorrente tra Società e Direttore;
- determinare le modalità di sostituzione in caso di assenza, impedimento o di vacanza del posto;
- definire le cause di revoca o risoluzione;
- nominare un Direttore generale aggiunto in possesso delle necessarie capacità tecniche e manageriali, con funzioni di vicedirettore generale.

**Art. 20 - OBBLIGHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO ANALOGO**

1. L'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) è garantita dal presente statuto nonché dai contratti di servizio e dalle carte dei servizi relativi ai servizi affidati.

2. Ad inizio di ogni esercizio l'organo amministrativo determinerà gli obiettivi che la Società si prefigge di raggiungere ed il budget. Tali obiettivi e il budget dovranno essere sottoposti ai soci, i quali concorrono all'elaborazione delle direttive sulla politica aziendale.

3. La documentazione inerente gli strumenti di programmazione e controllo economico-finanziario deve essere trasmessa ai soci ai fini dell'esercizio di un controllo preventivo. L'organo amministrativo è tenuto a conformarsi ad eventuali direttive ed indirizzi derivanti dall'esercizio di tale controllo.

4. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, l'organo amministrativo deve inviare ai soci, con cadenza trimestrale, una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici, una relazione sui flussi di liquidità, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché una relazione sul rispetto dei vincoli legislativi in materia di finanza pubblica, di contratti pubblici nonché di risorse umane.

Titolo V - ORGANO DI CONTROLLO

**Art. 21 - ORGANO DI CONTROLLO**

1. E' nominato un organo di controllo costituito da un solo membro a norma dell'articolo 2477 del codice civile.

2. A tale organo è demandato il controllo di gestione e la revisione legale dei conti.

3. Con decisione dei soci può essere nominato:

- un organo di controllo anche fuori dai casi in cui tale nomina è obbligatoria per legge;
- un organo di controllo collegiale costituito da tre membri effettivi e due supplenti a cui si applicheranno le disposizioni previste in materia di società per azioni;
- un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili.

4. Nel caso di nomina di un revisore, solo la revisione legale dei conti è affidata a quest'ultimo.

#### Titolo VI - BILANCIO E UTILI

##### **Art. 22 - ESERCIZIO SOCIALE E REDAZIONE DEL BILANCIO**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

3. Il bilancio deve essere approvato dai soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

##### **Art. 23 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DIVIDENDI**

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; oppure, se la riserva si è ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente è, in tutto o in parti, destinato dall'Assemblea a riserve e fondi di patrimonio netto, oppure distribuito quale dividendo ai Soci.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

##### **Art. 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

#### Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

##### **ART. 25 - RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa

rinvio alle disposizioni del codice civile e delle norme speciali applicabili in materia.

Firmato: Carmela Crisafulli

Firmato: Nicola Marino Notaio